

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

CAPO XI

Norme comuni e finali

Art. 52

Le imprese che intendono avvalersi di provvidenze finanziarie e di servizi della Regione e dei suoi Enti funzionali dovranno fornire tutte le informazioni di natura patrimoniale, economica, finanziaria e previsionale che da parte degli organismi competenti saranno loro richieste.

Art. 53

La legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata, ad eccezione di quanto disposto dall' articolo 1 della stessa in ordine alla limitazione territoriale delle zone montane.

Art. 54

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.